

Progetto per il rafforzamento attività a carattere interprofessionale nell'ambito della Federazione italiana agricoltura biologica e biodinamica (FederBio)

Gruppo di lavoro: gestione e rinnovo del patrimonio zootecnico

Premessa e criterio

Norme poco chiare e mutevoli certamente non favoriscono la crescita di questo settore e ostacolano l'investimento produttivo degli operatori. La zootecnia biologica, per la sua complessità, necessita di un costante aggiornamento sull'applicazione delle leggi che regolano la produzione. L'intreccio con una normativa cogente molto articolata e la difficoltà di applicazione alla variopinta pluralità delle metodologie produttive, pone la normativa sulla zootecnia biologica al centro di un continuo dibattito.

Rendere questa discussione istituzionale per fornire soluzioni, proposte, chiarimenti in sintonia con i tempi produttivi, agevola il settore donando maggiore fiducia imprenditoriale agli operatori oltre ad aumentare l'efficacia e l'omogeneità del controllo.

Ulteriore beneficio deriva dall'analisi delle diverse problematiche basata sul concetto che biologico è un sistema moderno e funzionale aperto all'innovazione propedeutica al suo sviluppo; la flessibilità e la ricerca dovrebbero cioè rendere praticabile il sistema in un contesto di economicità dell'impresa e in un'ottica di progresso fondato sui benefici di un equilibrio eco sostenibile oltre all'elevata trasparenza verso il consumatore.

Metodo

L'attività svolta ha previsto due fasi operative entrambe basate sull'analisi delle problematiche scaturite dalla non chiara interpretazione della nuova normativa inerente al settore zootecnico, oltre che dalle difficoltà applicative emerse dalle condizioni produttive delle aziende d'allevamento nazionali.

Considerata inizialmente la priorità necessaria alla soluzione di alcuni aspetti legislativi, la cui interpretazione appariva ostacolare l'ingresso delle aziende nel sistema di produzione biologico o la cui modifica necessitava dell'intervento dell'autorità competente, si è articolato il lavoro formulando due documenti separati.

Il primo ha previsto la redazione di un elenco di quesiti da porre direttamente all'ufficio competente del Mipaaf e il secondo per la formulazione di una sintesi condivisa sulle problematiche rilevate dal gruppo sull'applicazione della normativa.

Il documento di sintesi e la circolare Mipaaf rappresentano quindi la base interpretativa dei temi trattati per la formulazione delle linee guida.

LISTA DELLE PROBLEMATICHE ZOOTECHNICHE PROPOSTE AL MIPAAF

1) CONVERSIONE DELLE AZIENDE D'ALLEVAMENTO AL METODO BIOLOGICO.

La sostanziale modifica della normativa sulla conversione degli animali, sta creando notevoli difficoltà operative sia per i produttori sia per gli enti preposti al controllo.

La cancellazione del punto 3.3 All 1B del Reg.Cee 2092/91 non consente di convertire gli animali presenti in azienda all'atto della notifica dell'allevamento se non attraverso un periodo di due anni fisso per tutti gli animali, compresi quelli il cui ciclo di vita è nettamente inferiore.

Appaiono inoltre incongruenze e contraddizioni con altri punti dei Regolamenti 834 e 889 che rendono di ardua applicazione l'ingresso nel sistema di controllo.

Se si analizzano i seguenti articoli:

REGOLAMENTO (CE) N. 834/2007*Articolo 14*

a) riguardo all'origine degli animali:

- i) gli animali biologici nascono e sono allevati in aziende biologiche;
- iii) gli animali presenti nell'azienda all'inizio del periodo di conversione e i loro prodotti possono essere considerati biologici dopo aver completato il periodo di conversione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c);

Articolo 17

1. Le seguenti norme si applicano alle aziende agricole che iniziano la produzione biologica:

c) sono definiti periodi di conversione specifici per tipo di coltura o produzione animale;

2. Le misure e le condizioni necessarie all'attuazione delle norme del presente articolo, in particolare i periodi di cui al paragrafo 1, lettere da c) a f), sono definiti secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

Articolo 37

Comitato per la produzione biologica

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

REGOLAMENTO (CE) n. 889/2008*Articolo 38*

2. Nel caso in cui animali non biologici siano presenti in un'azienda all'inizio del periodo di conversione conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 834/2007, i prodotti da essi derivati possono essere considerati biologici se vi è conversione simultanea dell'intera unità di produzione, compresi animali, pascoli e/o area utilizzata per l'alimentazione degli animali. Il periodo totale di conversione cumulativo per gli animali esistenti e la loro progenie e per i pascoli e/o l'area utilizzata per l'alimentazione degli animali può essere ridotto a 24 mesi se gli animali sono essenzialmente nutriti con prodotti provenienti dall'unità di produzione.

Appare evidente che le aziende zootecniche possano entrare in biologico esclusivamente attraverso le condizioni della conversione simultanea, inoltre, alle aziende miste,

- con terreni condotti secondo il metodo biologico ed allevamento convenzionale,
- con animali di specie diversa allevati in biologico e convenzionale,
- con animali della stessa specie allevati in biologico e convenzionale conformemente al punto 2) dell'art 40/889,

non è consentito convertire al metodo biologico la parte convenzionale dell'allevamento.

Dalla lettura delle norme inerenti la conversione degli animali, sembra plausibile il solo inserimento di bestiame convenzionale in allevamenti già biologici.

La conversione, così come prevista al punto 1 art. 38/889, è applicabile unicamente per la prima costituzione, per il rinnovo, ricostituzione, del patrimonio zootecnico in aziende già inserite nel sistema di controllo (art.li 9, 38.1, 42 Reg. 889)

Secondo questa ottica vengono modificate sostanzialmente le condizioni previste dal Reg Cee 2092/91, determinando un forte ostacolo all'ingresso di nuove aziende in biologico.

Gli Organismi preposti alla definizione dell'idoneità aziendale, all'atto della notifica di produzione biologica dell'azienda di allevamento con animali presenti, sembrano chiamati ad applicare la conversione di due anni per gli animali anche nei casi di riduzione del periodo di conversione dei terreni e per bestiame con ciclo produttivo di 80 giorni.

Regole come l'utilizzo di alimenti in conversione fino al 60% se provenienti dall'azienda, la riduzione a sei mesi del periodo di conversione dei parchetti e molte altre connesse, sembrano perdere di significato.

Tutto ciò appare in netta contraddizione con i principi e gli scopi dei Regolamenti comunitari, che incentivano lo sviluppo della zootecnia biologica per il sinergico rapporto con le produzioni vegetali e per la crescente domanda di prodotti animali.

Ammissa la corretta interpretazione fin qui esposta, si chiede quindi di confermare la volontà del legislatore comunitario nell'applicazione di tali norme, al fine di garantire la concorrenza leale e l'efficace funzionamento del mercato dei prodotti biologici.

2) ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI DURANTE LA CONVERSIONE SIMULTANEA.

Per gli erbivori, la precedente normativa consentiva alle aziende che adottavano la conversione simultanea e che utilizzavano principalmente alimenti provenienti dall'azienda, era consentito di acquisire la restante quota della razione alimentare sul mercato convenzionale.

Applicando la nuova normativa agli allevamenti di bovini da latte, sono costretti a farsi carico dei maggiori oneri derivanti dall'obbligo di acquisto del mangime biologico, decisamente più caro, per l'intero periodo di 24 mesi, pur commercializzando il latte sul mercato convenzionale.

A queste condizioni, aggravate dall'attuale prezzo delle produzioni, il passaggio al biologico diventa impraticabile.

3) BANCA DATI SULLA DISPONIBILITA' DI ANIMALI BIOLOGICI:

Acquista sempre più carattere d'urgenza, la costituzione di una banca dati accessibile agli operatori del settore per potere consentire da un lato la reperibilità degli animali biologici, ove questi sono disponibili, agevolando da un lato la commercializzazione del prodotto da parte delle aziende zootecniche, dall'altro per consentire agli addetti al controllo di poter concedere con giusta causa le deroghe relative all'introduzione di animali convenzionali in allevamento bio; attualmente, infatti, chi produce animali da riproduzione biologica trova grande difficoltà nel collocare il prodotto sul mercato nazionale mentre altre aziende usufruiscono della deroga per l'acquisto di animali convenzionali perché non riescono ad avere le giuste informazioni sulla reperibilità degli animali biologici.

Per rimediare a questa incongruenza può essere attivata la banca dati prevista nell'emanando D.M. per la formulazione della quale Federbio potrebbe fornire i dati utili, nonché un aggiornamento continuo sulla consistenza e produttività degli allevamenti.

4) MODIFICA DELLA RESTRIZIONE SULLO SMALTIMENTO DEGLI EFFLUENTI D'ALLEVAMENTI SU TERRENI BIOLOGICI:

L'attuale normativa, ribadendo i concetti del regolamento Cee 2092/91, obbliga le aziende zootecniche a farsi carico di oneri non più sostenibili per il trasporto delle deiezioni eccedenti in aree distanti dal centro aziendale. Ottenere la disponibilità di un'azienda biologica ad accettare effluenti d'allevamento comporta spesso la necessità di dover trasportare a molti km di distanza il prodotto eccedente, con gravi problemi gestionali ed economici.

Occorre, quindi, insistere affinché la Commissione prenda in esame quest'aspetto, offrendo attraverso una modifica del regolamento, la possibilità agli allevatori biologici di poter coniugare il loro metodo produttivo con le circostanti aree convenzionali, con beneficio ambientale ed imprenditoriale, ed eliminando in tal modo quest'ulteriore ostacolo alla diffusione del biologico.

5) DEFINIZIONE TERRITORIALE DEL TERMINE REGIONE:

Le materie prime utilizzate per la formulazione della razione alimentare negli animali hanno origine dalla coltivazione di terreni dislocati in diverse situazioni pedo-climatiche. Per soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali è quindi necessario far affidamento ad aree produttive molto estese al fine di consentire la reperibilità della materia prima in base alle esigenze nutrizionali degli animali ma anche per garantire maggiore competitività all'acquisto a favore degli allevatori.

Per Regione occorre quindi intendere un'area non certamente limitata ai confini politici, bensì un'estensione geografica con sufficiente diversificazione pedo-climatica e produttiva tale da consentire il reperimento di materie prime alimentari idonee al fabbisogno degli animali. Pur mantenendo in considerazione i concetti di tipicità delle produzioni, la Regione dovrebbe essere intesa come macro area geografica in cui gli allevatori possano reperire con facilità ed adeguata competizione commerciale le materie prime non prodotte in azienda.

6) POLLASTRELLE

La mancanza delle pollastrelle biologiche è determinata dall'attuale impossibilità di certificare pollastrelle per la produzione di uova ottenute con il metodo biologico.

L'assenza di regole per l'allevamento delle pollastrelle da 3 giorni a 18 settimane è l'ostacolo principale allo sviluppo di questo settore produttivo.

7) ALLEVAMENTI AVICOLI MULTISTRATO

La mancanza di indicazioni sull'idoneità delle attuali strutture di allevamento di galline ovaiole, basate sullo sviluppo verticale dei piani di stabulazione (multistrati), impedisce il normale progredire tecnologico, degli allevamenti biologici. Regole ed indicazioni più precise sul calcolo del numero di animali a mq e sulle caratteristiche delle strutture di allevamento consentirebbero di porre le basi per metodi di allevamento più moderni e funzionali oltre che rispettosi dei principi che caratterizzano la produzione biologica.

8) NORMATIVA IN VIGORE

I Decreti attuativi del Regolamento Cee 1804/09 presentano elementi in contrasto con la nuova normativa Comunitaria. Tale situazione crea difficoltà interpretative sulla effettiva validità delle norme in vigore.

RISPOSTE CONTENUTE NELLA LETTERA MIPAAF: SACO - AOO SACO REGISTRO UFFICIALE 0017281 – 11/11/2009

Oggetto: Richiesta chiarimenti sui Reg. (CE) n. 834/07 e relativi regolamenti di attuazione.

Con la presente si forniscono le risposte ai diversi quesiti sulla regolamentazione comunitaria in materia di agricoltura biologica (Reg. (CE) n. 834/07 e relativi regolamenti attuativi) inoltrati alla scrivente Amministrazione dalla Federazione Italiana Agricoltura Biologica e Biodinamica.

Zootecnia

1) In relazione ai dubbi sollevati sulla conversione delle aziende zootecniche a conduzione mista, con terreni in biologico e animali in convenzionale, si riportano le indicazioni derivanti dalla riunione SCOF del 19 e 20 ottobre scorso: "una lettura congiunta, tra Commissione e SM, dei pertinenti articoli dei Reg. (C:E) n 834/07 e n. 889iA8, ha evidenziato la possibilità di convertire gli animali presenti in azienda all'inizio del periodo di conversione rispettando i periodi di cui all'articolo 38 del reg. (CE) n. 889/08, par. 1 lettere a),h),c),d), senza alcuna differenza, quindi, rispetto a quanto previsto dall'abrogato Reg. (CEE) n. 2092/1991 ".

2) Riguardo all'uso di mangime biologico, l'unica possibilità offerta dalla Commissione per poter derogare ad un'alimentazione completamente biologica per gli erbivori è rappresentata dal paragrafo 2 dell'art. 21 del Reg. (CE) n. 889/08 (come modificato dal 710 art. 1, paragrafo 4l a) che consente di utilizzare i prodotti al primo anno di conversione.

3) La scrivente Amministrazione si impegna di costituire ed attivare al più presto la banca dati sulla disponibilità di animali biologici prevista dallo schema di decreto recentemente approvato dalla Conferenza Stato-Regione.

4) Non è possibile fornire indicazioni nazionali utili ai fini della risoluzione dei problemi gestionali ed economici che affrontano gli allevatori riguardo alla richiesta di modifica delle restrizioni sullo smaltimento degli effluenti d'allevamento su terreni biologici. La scrivente Amministrazione sta valutando l'opportunità di presentare l'argomento alla Commissione UE nell'ambito dello SCOF in modo da valutare l'eventuale necessità, a livello comunitario, di modifica del regolamento.

5) In una indicazione della Commissione, formulata in risposta ad un quesito presentato da un altro SM. si legge che la regione di cui all'art. 19 del Reg. (CE) n. 889/08 può essere definita come un'area geograficamente o politicamente e/o amministrativamente uniforme e che se il mangime è comprato senza menzionare l'origine non può essere considerato come proveniente da quella regione. Sulla base di quanto indicato dalla Commissione sorge quindi la necessità di definire la "regione" a livello nazionale.

6) In relazione all'assenza di regolamentazione applicabile all'allevamento di pollastrelle da 3 a 18 giorni, gli SM non hanno possibilità di intervenire con ulteriori indicazioni nazionali poiché si tratterebbe di norme per l'allevamento di una specie (*Gallus gallus*) già contemplata nei regolamenti comunitari. La questione è comunque inserita in una lista di priorità che la Commissione si propone di affrontare.

7) Riguardo, invece, alla tematica inerente l'allevamento delle galline ovaiole, l'idoneità delle strutture basate sullo sviluppo verticale dei piani di stabulazione (multistrati) non è ancora condivisa da tutti gli SM. La Commissione aveva proposto la risoluzione di tale problematica durante la redazione del Reg. (CE) n. 710/2009 introducendo degli appositi articoli che permettessero l'uso di tali strutture tuttavia diversi SM si sono fermamente opposti a tale evenienza e, di conseguenza, la discussione della materia è stata rimandata.

8) Per quanto concerne, infine, gli evidenti elementi di contrasto tra i decreti attuativi del Reg. CEE n. 1804/99 e la nuova normativa Comunitaria. essi saranno risolti con l'adozione dello schema di decreto all'esame della Conferenza Stato-Regione, nel quale sono abrogati i decreti attuativi del Reg. CEE n.1804/99.

Al fine di individuare le soluzioni più opportune sollevate ai punti 3, 4, 5 e 8 sarà cura della scrivente convocare quanto prima un apposito incontro.

DOCUMENTO DI SINTESI DEL G d L

CERTIFICAZIONE DELLA CERA COME PRODOTTO BIOLOGICO E CONTROLLO DELLE CERERIE:

la proposta riguarda l'inserimento diretto delle cererie nel sistema di controllo o l'assoggettamento delle cererie al sistema di controllo tramite il contratto di appalto dell'apicoltore per la lavorazione della cera.

Parere: Considerato che il Reg 889 all'art. 13 p. 4 obbliga l'apicoltore ad utilizzare cera proveniente da unità di produzione biologica, considerato inoltre che la tracciabilità e la trasformazione della cera biologica può essere garantita solo attraverso l'applicazione del metodo di preparazione biologico, visto che i telaini e i fogli cerei sono normalmente venduti all'apicoltore escludendo un rapporto di terzismo con la cereria, si ritiene che le cererie debbano essere poste sotto controllo attraverso le normali procedure applicabili al settore della preparazione

CERTIFICAZIONE DELLE POLLASTRELLE BIOLOGICHE AL TERMINE DEL PERIODO DI CONVERSIONE DI 6 SETTIMANE:

la proposta riguarda la possibilità di emettere un certificato per le pollastrelle in conformità all'art. 1 punto 2 lettera a) del Reg. CE 834/07.

Parere: si ritiene possibile la certificazione delle pollastrelle se allevate con metodo biologico in conformità agli art. 12(voce "polli"),14(p.5,6,7), 42(lettera a), allegato III (alla voce "avicoli da ingrasso"), allegato IV (alla voce "polli da carne").

DEFINIZIONE DELLE NORME DI ALLEVAMENTO BIOLOGICHE IN AZIENDE CHE PRATICANO LA PRODUZIONE DI POLLASTRELLE BIOLOGICHE:

la proposta riguarda l'inserimento nel DM emanando delle norme di produzione delle pollastrelle.

Parere: si ritiene di sostenere gli standard IFOAM come proposta di integrazione del Regolamento

TIPOLOGIA DI INSERIMENTO NEL SISTEMA DI CONTROLLO DEI CONTRAENTI RAPPORTO DI SOCCIDA:

la proposta riguarda l'analisi di fattibilità nell'applicazione del contratto di appalto da parte del soccidante biologico o se è necessaria la notifica del soccidario.

Parere: si ritiene di applicare la decisione del CTSS FederBio del 29/09/09. (Si prevede la possibilità eccezionale di poter assoggettare al sistema di controllo il solo soccidante, a condizione che siano stipulati specifici contratti che chiariscano in modo inequivocabile che le responsabilità in termini di conduzione delle strutture/terreni/attrezzature e animali di proprietà del soccidario e coinvolte nel contratto di soccida, siano in capo al soccidante medesimo, unico titolare di notifica.

DEFINIZIONE DEL PERIODO MINIMO DI ACCESSO ALL'APERTO PER GLI AVICOLI INTERPRETANDO LA FRASE "UN TERZO DELLA LORO VITA":

la proposta riguarda la definizione del termine vita inteso come vita in ambito aziendale o vita

dell'animale o vita produttiva.

Parere: si ritiene che il termine “vita” sia da intendere come il periodo di vita produttiva dell'animale in azienda e identificabile come “ciclo di allevamento”

CHIARIMENTI SUI MANGIMI BIOLOGICI (95% S.S. BIO) IN PARTICOLARE PER I RUMINANTI:

la proposta riguarda la corretta applicazione del calcolo delle % di materie prime in relazione alla tipologia di etichettatura dei mangimi.

Parere: il mangime biologico contiene almeno il 95% sostanza secca di materie prime di origine agricola (vegetale e animale) biologiche. Diversamente si utilizza la dicitura “può essere utilizzato in agricoltura biologica...”.